

**F.I.V.L.**

**F. I. V. L.**  
FEDERAZIONE ITALIANA  
VOLONTARI DELLA LIBERTA'  
(Ente Morale D.P.R. 16-4-48 n. 430)

*« No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere, Pensate che tutto è accaduto perchè non ne avete più voluto sapere »*

SEDE: Via Nemorense, 81 - 00199 Roma  
Tel. e Fax 06 86320440

27058 VOGHERA .....  
SEGRETERIA OPERATIVA:  
Via Emilia, 6 - 27058 Voghera (Pavia)  
Tel. 0383 62509 - Fax 0383 369653

Ai signori Presidenti Associazioni Federate

Trasmettiamo per conoscenza il seguente disegno di legge:

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XIV LEGISLATURA

**DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori MANFREDI, SCHIFANI, LAURO, RIZZI,  
FIRRARELO, FRAU, MALAN, PICCIONI, TRAVAGLIA e SAMBIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001

Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale

ONOREVOLI SENATORI - Nel 1995, in forma solenne, ed in tutta Europa, è stato celebrato in cinquantenario della fine della seconda guerra mondiale. Durante le manifestazioni sono stati esaltati il sacrificio e gli atti di eroismo di coloro che tutto hanno dato senza nulla chiedere e di coloro che nel corpo e nello spirito portano ancora i segni delle ferite e dei patimenti subiti durante la lotta per la conquista della libertà e della democrazia. Altri paesi hanno concesso particolari onorificenze e benemerienze a coloro che hanno combattuto per la Patria. Anche l'Italia, nel 1968, dopo cinquant'anni dalla fine della Guerra, ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto (legge 18 marzo 1968, n. 263) per i combattenti della prima guerra mondiale, mentre i combattenti del secondo conflitto mondiale sono state spese solo belle parole ma nessun riconoscimento ufficiale per il contributo di sangue e di gloria per liberare il patrio suolo. Per motivi di equità e di giustizia dobbiamo attribuire ai combattenti della seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello concesso ai cavalieri di Vittorio veneto. L'onorificenza che proponiamo vuole testimoniare la riconoscenza della Nazione a coloro che hanno servito in armi, e non, il paese, pagando, spesso con la vita, per non venire meno al sacro dovere della difesa della patria. Con questo atto lo Stato salderebbe un debito nei confronti di coloro che hanno dato un determinante contributo per porre le fondamenta della odierna realtà sociale, economica e costituzionale. Per i motivi sopra esposti, siamo certi, onorevoli colleghi, di avere il vostro incondizionato appoggio affinché la proposta diventi legge in tempi brevissimi. Non si propongono indennità o vitalizi, ma si dà facoltà al Governo di concedere, con proprio decreto, un eventuale vitalizio. Desideriamo sottolineare che nella passata legislatura era stato presentato un analogo disegno di legge (atto Senato n. 1492)

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1

1. E' istituito "l'Ordine dei Cavalieri del Tricolore" comprendente l'unica classe.
2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

### Art. 2

1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai decorati al Valor Militare, ai Mutilati ed invalidi di guerra, agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, ai profughi per il trattato di pace che hanno beneficiato della legge 24 maggio 1970, n.336, nonché ai cittadini italiani in possesso dell'attestato di gratitudine ed apprezzamento rilasciato dai Comandi Alleati.

### Art. 3

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.
2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composto da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.
3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono riportati in apposito decreto del Ministero della difesa.

### Art. 4

1. Il capo dell'Ordine è il presidente della Repubblica.
2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale di grado corrispondente che lo presiede, da un rappresentante dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da un rappresentante delle seguenti associazioni: Combattenti della guerra di liberazione inquadrati nelle formazioni regolari delle Forze armate, Combattenti e reduci, Partigiani, Venezia Giulia e Dalmazia, Libero comune di Fiume in esilio.

Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico dello Stato.

### Art. 5

1. L'onorificenza dell'Ordine dei Cavalieri del Tricolore è conferita con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa.
2. Per ottenere l'onorificenza e le insegne, gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro contributo.

### Art. 6

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Governo è autorizzato a concedere, nei prossimi anni, ai cavalieri del tricolore il vitalizio e la medaglia ricordo come previsto per i Cavalieri di Vittorio Veneto.

### Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e le sue disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 878

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPPUZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1993

### Istituzione dell'«Ordine del Tricolore»

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 marzo 1968, n. 263, cinquanta anni dopo il 4 novembre 1918 ha istituito l'«Ordine di Vittorio Veneto» per esprimere la gratitudine della Patria ai cittadini che avevano contribuito alla vittoriosa conclusione della prima guerra mondiale.

Essa è stata ulteriormente aggiornata nei suoi contenuti materiali con le successive leggi n. 563 e n. 417, rispettivamente del 4 novembre 1979 e del 15 dicembre 1990.

Un riconoscimento analogo finora non è stato conferito ai combattenti che, sui fronti interni ed esterni ai confini del territorio nazionale, hanno lealmente servito la Patria nelle alterne vicende del secondo conflitto mondiale. Pertanto, appare giusto e necessario, per motivi di equità, colmare questa differenza e, in analogia al riconoscimento già attribuito ai combattenti della prima guerra mondiale con l'istituzione dell'«Ordine di Vittorio Veneto», conferire una onorificenza - quella di «Cavaliere dell'ordine del Tricolore» - a tutti coloro che hanno partecipato, inseriti in unità delle Forze armate, alle alterne vicende del secondo conflitto mondiale, sia entro che fuori dei sacri confini della Patria.

Il richiamo al tricolore appare, oltre tutto, particolarmente significativo in un momento come l'attuale, per sottolineare i motivi dell'unità a fronte di tentativi, più o meno manifesti, di frazionamento della comunità nazionale ed all'affermazione di interessi particolaristici. L'onorificenza deve assumere, nella coscienza dell'Italia intera, il valore di un riconoscimento, pubblico ed ufficializzato, riservato a tutti coloro che sono stati chiamati ad imbracciare le armi e che, in obbedienza al giuramento prestato, hanno compiuto il loro dovere al servizio della Patria.

A distanza di più di cinque decenni dall'inizio dell'ultimo conflitto, sembra doveroso unificare, nella gratitudine dell'Italia una ed indivisibile, tutto il personale militare e comunque mobilitato durante le alterne vicende del secondo conflitto mondiale.

Il riconoscimento onorifico va, in particolare, concesso ai caduti, agli ex-combattenti, ai mutilati, agli invalidi, a tutti i «cittadini con le stellette» che, obbedendo alla chiamata della Patria, hanno compiuto il loro dovere con dignità ed onore.

Si intende, così, manifestare gratitudine a quanti hanno dedicato alla Patria una parte importante della loro esistenza, pagando talvolta con la vita, con mutilazioni o, comunque, con sacrifici personali di ogni genere sui vari fronti, compreso quello interno, per assolvere un servizio di elevata rilevanza spirituale.

Con questo atto di spiccato significato morale la Repubblica italiana ristabilisce un doveroso equilibrio nel quadro dei riconoscimenti onorifici, valorizzando i meriti dei combattenti di una guerra assai dura, caratterizzata da tormentati sviluppi, a conclusione della quale l'Italia riusciva a confermarsi nazione indipendente e sovrana con un assetto politico informato ai principi della libertà e della democrazia.

Il provvedimento di legge, che si propone, non comporta oneri finanziari, nè modifica eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti bellici verificatisi alla data del 10 giugno 1940 e seguiti a detta data.

Per il complesso delle ragioni sopra esposte, si auspica che l'iniziativa possa trovare il più ampio consenso.



**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Ai cittadini italiani, che abbiano prestato servizio militare o siano stati comunque mobilitati, per almeno tre mesi, in territorio dichiarato in stato di guerra durante il secondo conflitto mondiale, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945, viene concessa l'onorificenza di «Cavaliere dell'ordine del Tricolore», in riconoscimento del dovere militare compiuto con dignità ed onore.

**Art. 2.**

1. L'onorificenza è conferita dal Ministro della difesa, a seguito di domanda presentata dagli interessati che si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 1.

2. Per i caduti e dispersi la domanda può essere presentata dai familiari.

3. La domanda, in carta semplice, va inoltrata ai competenti Distretti militari entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.**

1. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'articolo 1 non è richiesto:

a) per i caduti o dispersi in combattimento;

b) per i decorati al valor militare o al merito di guerra;

c) per i mutilati, gli invalidi, i feriti per causa di servizio militare svolto durante il periodo di cui all'articolo 1;

d) per gli ex-prigionieri ed ex-internati in campo di concentramento, a seguito di fatti bellici accaduti durante il periodo di cui all'articolo 1.

**Art. 4.**

1. L'onorificenza di cavaliere dell'«Ordine del Tricolore» non comporta alcun assegno in denaro.

**Art. 5.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4/99

220

■ «LEGGINE» PREELETTORALI

# Onori per i patrioti e oneri per lo Stato

DI TRANSATLANTICUS

**L**o Stato deve saldare il debito... Sì, lo sappiamo, sono due milioni e passa di miliardi, e prima o poi... Ma non era questo il debito di cui parlavano Pietro Giannattasio e Roberto Luigi Lavagnini, due deputati di Forza Italia che nel lontano novembre 1996 avevano presentato alla Camera un progetto di legge col quale si fondava l'«Ordine del Tricolore»: una onorificenza per onorare, appunto, coloro che nella Seconda guerra mondiale diedero «un contributo di sangue e di gloria per liberare il patrio suolo».

«Con questo atto — diceva la relazione approntata dal combinato disposto Giannattasio-Lavagnini — lo Stato salterebbe un debito nei confronti di coloro che hanno dato un determinante contributo per porre le fondamenta della odierna realtà sociale ed economica». E all'incirca allo stesso tempo, con una manovra a tenaglia degna di Von Clausewitz, il loro collega Luigi Manfredi, al Senato, presentava un analogo disegno di legge. Come si sa, le leggine hanno vita accidentata, ed è sempre meglio puntare su due cavalli: vinca il più svelto... I combattenti della Prima guerra hanno avuto l'Ordine di Vittorio Veneto. E adesso — diceva la relazione — «anche in omaggio alla *par condicio*» (la lingua batte dove il dente duole) «dobbiamo attribuire ai combattenti della Seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo».

Ha vinto, dopo una corsa durata quattro anni, il "cavallo" della Camera, e il progetto G-L è approdato al Senato, dove è in discussione in questi giorni — abbinato al ritardatario progetto M — alla Commissione Difesa. Tutto bene, allora? Onore sarà dato a chi ha ben meritato dalla Patria? La *par condicio* fra guerra Prima e Seconda sarà infine ristabilita? E il debito dello Stato sarà saldato?

Su quest'ultimo punto c'è qualche dubbio, se non altro perché questa leggina, se salda un debito morale ne aggrava uno finanziario. Queste onorificenze non sono solo onorifiche. Costano anche, e il costo sarà sopportato, come al solito, direttamente o indirettamente, dai contribuenti. Ma qual è questo costo? Per capire il costo, ricordiamo pri-

ma quel che diceva la generosa leggina (che al momento della presentazione, non faceva cenno alcuno, secondo un diffuso malcostume, di coperture finanziarie); ebbene, la leggina diceva due cose: primo, che chi aveva combattuto (sia nelle forze regolari che nelle formazioni partigiane — lo spirito, come si vede, è *bi-partisan*) aveva diritto a una medaglia-ricordo in oro; secondo, che chi, oltre a combattere era stato decorato o, per i partigiani, aveva partecipato ad almeno tre (*sic*) azioni di guerra o di sabotaggio, aveva diritto all'onorificenza di cavaliere dell'Ordine del Tricolore (una croce gigliata in metallo non nobile, sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette).

I potenziali beneficiari della medaglia furono stimati in oltre tre milioni. Quelli non potenziali (leggi: i sopravvissuti al mezzo secolo e più intercorso fra i fatti e questa generosità acciappa-voti) potevano essere un 20 per cento, con un onere di 280 miliardi; ai quali si aggiungevano altri 40 miliardi fra croci gigliate e nastrini di seta. Peccato, sia detto per inciso, che queste stime non contino mai il tempo perso dalla burocrazia che dovrebbe valutare centinaia di migliaia di

domande, tralasciando altri lavori per gestire questa carità di ritorno.

Fortunatamente (bisogna rendere omaggio all'opera di Giorgio Macciotta, sottosegretario al Tesoro), la medaglia d'oro è stata abolita, e invece tutti (non solo i decorati e coloro che fecero almeno tre sabotaggi) avranno le insegne dell'ordine (croce in bronzo su setoso sfondo). Il sogno degli alchimisti era quello di trasformare il piombo in oro, ma Macciotta è riuscito — e i contribuenti gli sono grati — a trasformare l'oro in bronzo. Ma i conti ancora non tornano. La relazione della Commissione Difesa della Camera il 7 luglio 1999 stimava in 40 miliardi il costo delle insegne alla platea dei decorati, che era circa la metà della platea complessiva (quella di tutti i combattenti) che oggi hanno diritto a essere anch'essi "cavalieri". Ma l'Atto Senato 4779 ha una copertura per soli 20 miliardi. E intanto, la spesa rischia di lievitare: il senatore Piero Pellicini, di Alleanza Nazionale, chiede di estendere i benefici ai combattenti della Repubblica di Salò e agli «infoibati innocenti»...

Avanza  
in Parlamento  
l'«Ordine  
del Tricolore»



# notizie e cronache associative

## L'ORDINE DEL TRICOLORE IN UN DISEGNO DI LEGGE DI PROSSIMA APPROVAZIONE

*Pubblichiamo il testo del Disegno di legge approvato alla Camera e passato per l'approvazione definitiva al Senato.*

### Art. 1.

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.
2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

### Art. 2.

1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

### Art. 3

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce giagliata in bronzo con al centro il tricolore.
2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.
3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.

### Art. 4

1. Il capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, presidente, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle

Forze Armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'Associazione partigiani d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

### Art. 5

1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.
2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite nel decreto di cui al comma 3 dell'art. 3, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

### Art. 6

1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

### Art. 7

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2001.

*Ai lettori vecchi e nuovi, agli insegnanti e agli studenti diciamo che sempre la nostra rivista offre spunti di studio, di riflessioni e di ricerche per contribuire alla crescita della democrazia nel nostro Paese*

**ABBONATEVI A**  
**PATRIA**  
*indipendente*

#### ABBONAMENTI

Annuo L. 40.000 (estero L. 70.000)  
Sostenitore da L. 80.000 in su

**Versamento c/c 609008**

intestato a: «Patria indipendente»  
Via degli Scipioni, 271 - 00192 Roma